



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEL MONTONE

Scuole dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado

**Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole - Dovadola - Portico e San Benedetto –
Rocca San Casciano (FC)**

Sede Dirigenza: Scuola Secondaria di 1° grado *Dante Alighieri* Viale Marconi n. 123
Castrocaro Terme e Terra del Sole

Tel. 0543/767183 - Fax 0543/769154 - mail foic808001@istruzione.it C. F. 92046490402

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Il Consiglio di Istituto

- **Visto** l'art.50 del D.I. n.44/2001, integralmente recepito dal D.A. 895/2001, che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;
- **Visto** l'art.96 del T.U. 16/04/94, n.297;
- **Visto** l'art.33, 2° comma, del decreto sopra citato in base al quale il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
- **Ritenuta** l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;
- a voti unanimi espressi in termini di legge

delibera

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, Associazioni, Enti o gruppi organizzati, secondo modalità, termini e considerazioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto delle eventuali convenzioni stipulate tra i Comuni di *Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Portico e San Benedetto e Rocca San Casciano* e l'istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.

Art. 2 - Fasce di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente quando non si stanno svolgendo attività didattiche

Art. 3 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- ✓ al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generali e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- ✓ alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- ✓ alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e a tutti i soggetti pubblici e privati che operano in campo educativo;
- ✓ considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 4 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- ✓ Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- ✓ Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- ✓ Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di attività scolastiche straordinarie;
- ✓ Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 5 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immagine, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 6 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare gli arredi fissi dell'edificio scolastico.

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.

Art. 7 - Divieti particolari

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.

E' inoltre vietato fumare. Il personale della scuola, qualora in servizio e in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- ✓ È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- ✓ Il concedente declina qualsiasi responsabilità per il materiale eventualmente lasciato in deposito;
- ✓ Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- ✓ L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
- ✓ I locali dovranno essere usati con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art. 8 - Procedura per la concessione

La richiesta di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente la concessione in uso.

Art. 9 – Corrispettivi

Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente Scolastico; esso comunque non potrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale

personale di sorveglianza. Le prestazioni, infatti, vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola. Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale.

Art. 10 – Svincolo del deposito cauzionale

Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che non sono stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.

Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e ne quantifica l'entità.

La stima dei danni viene rimessa al Consiglio; questi l'approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.

Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno, il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.

Art. 11 - Concessione gratuita

Quando le iniziative sono meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale e non comportano oneri aggiuntivi a carico della scuola, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Art. 12 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- ✓ Le condizioni di cui subordinato l'uso dei locali, nonché l'eventuale importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti alla concessione;
- ✓ Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Insegnante Elisa Camporesi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Sig.ra Carla Nannini

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Anna Starnini

Castrocaro, 30 giugno 2015